

Testo originale

Accordo

**tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità economica europea
che proroga e modifica l'Accordo relativo ad un'azione concertata
nel settore della registrazione delle anomalie congenite
(Ricerca medica e sanità pubblica)**

Conchiuso il 3 maggio 1983
Entrato in vigore il 1° gennaio 1982
(Stato 1° gennaio 1982)

*La Confederazione Svizzera,
e
La Comunità economica europea*

in appresso denominate «Parti contraenti»,

considerando che la Confederazione Svizzera ha aderito, il 1° agosto 1980, all'accordo relativo ad un'azione concertata nel settore della registrazione delle anomalie congenite (ricerca medica e sanità pubblica), in appresso denominato «accordo», firmato dalla Comunità economica europea e dalla Repubblica ellenica il 14 dicembre 1979¹;

considerando che l'accordo è scaduto il 31 dicembre 1981:

considerando che con la decisione del 17 agosto 1982, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un programma settoriale di ricerca e sviluppo nel settore della medicina e della sanità pubblica – azione concertata (1982–1986), che comprende il proseguimento dell'azione relativa alla registrazione delle anomalie congenite;

considerando che le parti contraenti hanno un interesse reciproco a proseguire le ricerche contemplate dall'accordo;

considerando che la proroga dell'accordo richiede un contributo supplementare da parte delle Parti contraenti,

convengono le disposizioni seguenti:

Art. 1

L'accordo è prorogato dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1986.

RU 1983 1299

1 RS 0.420.519.181

Art. 2

Il testo dell'accordo è modificato come segue:

...²

Art. 3

Il contributo finanziario stimato delle Parti contraenti alle spese di coordinamento per il periodo 1° gennaio 1982–31 dicembre 1986 è fissato come segue:

- 55 000 ECU per la Confederazione Svizzera,
- 600 000 ECU per la Comunità economica europea.

L'ECU è definita nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nelle disposizioni finanziarie adottate in applicazione di tale regolamento.

Art. 4

Entro la fine del terzo anno l'azione è oggetto di valutazione. Tale valutazione può condurre la Commissione delle Comunità europee a presentare, previa consultazione del Comitato generale ampliato, una proposta di revisione dell'azione secondo le procedure appropriate.

Art. 5

1. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1982.
2. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste da detto trattato e, dall'altro, al territorio della Confederazione Svizzera.

Art. 6

Il presente accordo, redatto in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio millenovecentoottantatre.

(Seguono le firme)

² Le mod. possono essere consultate alla RU **1983** 1299.

Allegato I

Allegato B

...³

³ Le mod. possono essere consultate alla RU **1983** 1299.

Allegato II

Scadenario provisonale

...⁴

⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **1983** 1299.